

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 975-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1988

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, firmato a Colombo il 25 marzo 1987, riguarda la reciproca promozione e protezione degli investimenti.

Ciascuna Parte contraente si impegna a promuovere «nel modo migliore possibile» gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte contraente, consentendo tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accordando un trattamento equo e ragionevole.

In pratica, viene applicata la clausola della nazione più favorita e si prevedono disposizioni per l'indennizzo nei casi di espropriazione e danni per eventi bellici, il trasferimento dei proventi ed altri redditi da investimento e una procedura arbitrale per la composizione delle controversie.

L'accordo costituisce uno strumento di garanzia per le imprese italiane che vorranno investire nello Sri Lanka, comprese le zone speciali di libero scambio.

È ben vero che la situazione economica di quel lontano paese attraverso una fase difficile, caratterizzata da una riduzione del commercio estero, dal basso livello dei prezzi delle materie prime, dalla caduta delle entrate prodotte dall'attività turistica, dalla diminuzione delle rimesse degli emigrati e dall'aumento

degli interessi sul debito con l'estero. L'interscambio con l'Italia, che nel 1985 era arrivato a 44,4 miliardi di importazioni contro 36,6 miliardi di esportazioni, è sceso nel 1986, e nei primi undici mesi del 1987 è ulteriormente diminuito del 3 per cento. Ma si ritiene, tuttavia, che un miglioramento della situazione è possibile.

L'accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le parti dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica. Resterà in vigore dieci anni e sarà prorogato di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia scritta da parte di ciascuno dei due paesi un anno prima della scadenza. In relazione agli investimenti in corso prima della scadenza, l'accordo continuerà ad essere applicato per altri cinque anni dalla scadenza.

Analogo accordo lo Sri Lanka ha già concluso con Gran Bretagna, Hong Kong, Repubblica di Corea, Francia, Singapore, Romania, Svizzera, Svezia, Canada, Giappone, Finlandia, Unione belga-lussemburghese, Olanda, Danimarca, Norvegia e Repubblica popolare cinese.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

TAGLIAMONTE, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

26 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.